



Il Presidente

OMISSIS

**Fascicolo ANAC n. 2647/2025**

[Da citare nella corrispondenza](#)

**Oggetto:** Richiesta di parere da parte del RPCT del Comune di OMISSIS in merito ad un'ipotesi di inconferibilità ex art. 4 del d.lgs. n. 39/2013 (rif. Prot. Anac n. 83750 del 4/06/2025 poi integrato con prot. n. 96256 del 1/07/2025)

In riferimento alla richiesta di parere in oggetto – con la quale è stato chiesto all'Autorità di fornire chiarimenti in merito ad un'ipotesi di inconferibilità ex art. 4 del d.lgs. n. 39/2013 - si rappresenta quanto segue.

La questione prospettata concerne l'ipotesi di inconferibilità di cui all'art. 4, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 39/2013, dell'incarico di funzionario tecnico-responsabile del Servizio Ambiente e Territorio ex art. 110, comma 1, del TUEL al soggetto al quale sia stata affidata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. 36/2016, la progettazione definitiva-esecutiva e il CSP relativo a taluni lavori del Comune di OMISSIS.

In premessa deve sottolinearsi che in generale il d.lgs. n. 39/2023 non prevede alcuna situazione di inconferibilità/incompatibilità per la mera partecipazione ad una procedura di selezione. Invero, l'Autorità si è già espressa sul punto nella Delibera n. 1007 del 23 ottobre 2019, nella quale ha chiarito che *“il d.lgs. 39/2013 non preclude che il soggetto partecipi alla selezione pubblica per un incarico dirigenziale, con conseguente eventuale incardinazione nei ruoli della p.a. che ha espletato il concorso, ma vieta che nel periodo di raffreddamento previsto (...), al dirigente possano essere attribuite le competenze dirigenziali come declinate nella definizione di cui all'art. 1, co. 2 lett. j)”*.



Dalle considerazioni che precedono deriva che nel caso di specie il soggetto può senz'altro partecipare alla selezione pubblica ex art. 110 TUEL indetta dal Comune per individuare e scegliere il responsabile del Servizio Ambiente e Territorio del medesimo Comune. Ove questo risultasse vincitore del concorso, l'amministrazione valuterà – anche sulla base delle indicazioni già fornite da questa Autorità - se, in concreto, tale soggetto si trovi in una delle condizioni di inconferibilità o incompatibilità previste dal d.lgs. n. 39/2013.

Con riferimento al “momento” in cui deve essere rilevata la causa di inconferibilità si rinvia anche alla FAQ in materia di anticorruzione (cfr. FAQ n. 9.3 al seguente link <https://www.anticorruzione.it/en/-/faq-in-materia-di-anticorruzione>) ove è stato appunto precisato che la sussistenza di un'ipotesi di inconferibilità va rilevata nel momento del conferimento dell'incarico, allorché l'interessato è tenuto a presentare la dichiarazione di cui all'art. 20, co. 1, del d.lgs. n. 39 del 2013.

Fatta questa premessa, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 4, co. 1, lett. c), del d.lgs. n. 39/2013, *«A coloro che, nell'anno precedente, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti: [...] c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento»*.

Tale disposizione, come da ultimo modificata dalla legge n. 21/2024, prevede un periodo di raffreddamento annuale e non più biennale.

Preme ricordare che nel circoscrivere il tempo rilevante alle attività svolte nell'anno antecedente il conferimento - come già chiarito dall'Autorità nella Delibera n. 136/2023 riferita al vecchio periodo di raffreddamento biennale - la norma intende riferirsi non già alla formale attribuzione dell'incarico bensì al suo stesso svolgimento. Occorre distinguere, infatti, tra affidamento e espletamento, facendo leva proprio sul tenore letterale dell'art. 4 cit. che utilizza il verbo “svolgere” e che quindi sembra guardare all'effettiva prestazione dell'attività.

Dal rapporto finale trasmesso (datato 28/01/2025), è emerso che *“il controllo è stato svolto sulla base della documentazione resa disponibile in*



*formato digitale, p7M non editabile in data 27 agosto 2024 e successivamente integrata in data 19 Novembre 2024*” e sembra evincersi che l’ultimo riscontro sia stato fornito dall’OMISSIS a novembre 2024 (v. allegati al rapporto finale).

L’istante ha chiarito soltanto che tale rapporto finale è avvenuto a seguito dell’interlocuzione avviata con l’OMISSIS, senza precisare in che data specificamente tale interlocuzione si sia conclusa, potendosi fare riferimento alle sole informazioni contenute in tale rapporto (ultimi aggiornamenti a novembre 2024). In assenza di ulteriori specifiche informazioni, da tale data, quindi, sembra decorrere il periodo di raffreddamento di cui all’art. 4 cit.

A conferma di ciò, si ricorda che – nonostante ancora non sia stato liquidato il relativo compenso - l’istante ha chiarito che non si ritiene possibile chiedere ulteriori attività all’OMISSIS, anche in ragione del fatto che la società incaricata della verifica ha ritenuto conclusa la propria attività e richiesto CRE e pagamento della fattura, con nota prot. 1053 del 27/02/2025.

Premesso ciò, solo ove il soggetto risulti vincitore della selezione, sarà necessario verificare la sussistenza degli elementi costitutivi richiesti per la configurabilità della fattispecie di inconfiribilità in questione, con particolare riguardo al:

- 1) **REQUISITO IN PROVENIENZA:** aver svolto attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall’amministrazione che conferisce l’incarico;
- 2) **REQUISITO IN DESTINAZIONE:** natura giuridica dell’incarico di tecnico ex art. 110, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 quale incarico dirigenziale esterno nelle PA.

Con riferimento al primo dei requisiti sopra elencati, occorre, innanzitutto, valutare l’attività svolta dal soggetto in esame.

Sul punto, l’istante ha precisato che all’OMISSIS, con determinazione n. 17 del 03/02/2023 del Comune, era stata affidata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. 36/2016, la progettazione definitiva-esecutiva e il CSP relativo ai lavori di “*Messa in sicurezza della piazza comunale di OMISSIS*”, per l’importo contrattuale di 109.000,00 euro, e complessivi euro 138.299,20 comprensivo di oneri previdenziali ed IVA. In ragione



dell'importo dei lavori (pari ad euro 1.224.396,04 oltre oneri per la sicurezza pari ad euro 153.603,96) è stato affidato all'OMISSIS anche il servizio di verifica della progettazione.

Quanto alla natura giuridica dell'incarico in destinazione di tecnico ex art. 110, comma 1, d.lgs. n. 267/2000, l'Autorità ha affrontato la questione in vari precedenti (cfr. delibera n. 1001/2016, delibera n. 925/2017 e da ultimo delibera n. 200/2025).

Nel caso di specie, infatti, il soggetto in esame, all'esito della selezione mediante procedura pubblica ex art. 110, comma 1, del TUEL, assumerebbe la funzione di Responsabile del Servizio Ambiente e Territorio – area dei funzionari e delle elevate qualificazioni presso il comune di OMISSIS.

Pertanto, tale incarico rientra nella definizione di incarico dirigenziale esterno nelle PA ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. k), del d.lgs. n. 39/2013, atteso che comporta l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione attribuite al responsabile di quello specifico settore (Servizio Ambiente e Territorio).

*Esimente di cui al nuovo comma 1-bis dell'art. 4 del d.lgs. n. 39/2013*

Preme ricordare che il legislatore ha previsto un'esimente nel nuovo comma 1-bis dell'art. 4, secondo cui *“Nelle ipotesi in cui l'incarico, la carica o l'attività professionale abbia carattere occasionale o non esecutivo o di controllo, il comma 1 non si applica. In tale circostanza è richiesta l'adozione di presidi organizzativi e di trasparenza atti a gestire potenziali conflitti di interesse”*.

Quanto al carattere occasionale, l'Autorità, già prima di tale modifica normativa, aveva avuto modo di precisare che l'ipotesi di inconfiribilità in esame non operava in relazione agli incarichi in provenienza riconducibili alla categoria delle prestazioni lavorative di tipo occasionale, prive del carattere della stabilità e della continuità dell'attività professionale (cfr. Delibera n. 634 del 15.09.2021 e Orientamento n. 99 del 2014), nuovo è invece il riferimento agli incarichi con carattere non esecutivo o di controllo.

Nel caso prospettato, allo stato degli atti, non sembra potersi concludere per la sussistenza dell'esimente dell'occasionalità, considerata l'entità del compenso, la durata dell'incarico e la sua natura.

Si rappresenta, infine, che neppure possono trovare applicazione le ulteriori esimenti previste dall'art. 4, comma 1-bis, del d.lgs. n. 39/2013 (attività non esecutiva o di controllo).

Invero, l'attività svolta dal soggetto sembra presentare carattere esecutivo, in quanto trattasi di un'attività, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs.



36/2016, di progettazione definitiva-esecutiva e di CSP relativo ai lavori del Comune di OMISSIS, che appare un'attività di esecuzione ed attuazione delle scelte politico/istituzionali dell'ente.

Peraltro, neppure può dirsi che il soggetto abbia svolto un'attività di controllo, intesa come un'attività di vigilanza, monitoraggio e verifica delle attività, della gestione e delle finanze.

In conclusione - fermo restando che il soggetto può senz'altro partecipare alla selezione pubblica ex art. 110 TUEL indetta dal Comune e che l'amministrazione valuterà soltanto al momento dell'eventuale conferimento dell'incarico se, in concreto, tale soggetto si trovi in una delle condizioni di inconferibilità o incompatibilità previste dal d.lgs. n. 39/2013 - allo stato l'incarico in esame appare inconferibile ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 39/2013.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 30 luglio 2025, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

*Avv. Giuseppe Busia*

Firmato digitalmente